

REGOLAMENTO (CE) N. 2734/1999 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1999****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari della Slovenia ed abrogazione del regolamento (CE) n. 428/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1569/1999 del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo a talune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra ⁽²⁾, in appresso «l'accordo», è stato firmato a Lussemburgo il 10 giugno 1996 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1999;
- (2) in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, dal 1° gennaio 1997 in materia di scambi e questioni commerciali si applica l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra ⁽³⁾, in appresso «l'accordo interinale»;
- (3) l'accordo stabilisce che taluni prodotti originari della Slovenia possono essere importati nella Comunità, nei limiti di contingenti o massimali tariffari, ad un'aliquota di dazio doganale ridotta o nulla;
- (4) con il regolamento (CE) n. 428/97 della Commissione del 5 marzo 1997, recante apertura e modalità di gestione di contingenti e di massimali tariffari comunitari per taluni prodotti originari della Slovenia e che fissa le modalità di adattamento di tali contingenti e massimali ⁽⁴⁾, la Commissione ha adottato le misure per l'applicazione di tali contingenti e massimali tariffari conformemente all'accordo interinale;
- (5) l'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo prevede la completa abolizione dei dazi doganali, a decorrere dal 1° gennaio 2000, per le importazioni nella Comunità dei prodotti industriali che attualmente beneficiano di un'esenzione dai dazi doganali nel quadro di massimali tariffari;
- (6) la Commissione dovrebbe adottare le misure di applicazione per l'apertura dei contingenti tariffari comunitari previsti nell'accordo, che continuano ad essere applica-

bili. Tali contingenti tariffari sono annui e sono rinnovati per un periodo indeterminato. L'accordo ha già fissato il tasso di incremento dei volumi dei contingenti tariffari;

- (7) il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 ⁽⁶⁾, ha codificato le modalità di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali;
- (8) occorre prestare particolare attenzione affinché tutti gli importatori comunitari abbiano accesso continuativo e a parità di condizioni ai contingenti tariffari e le aliquote stabilite per i contingenti siano applicate ininterrottamente a tutte le importazioni dei prodotti in questione, in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento dei contingenti. Per garantire un'efficace gestione comune dei contingenti, nulla osta tuttavia a che gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingenziali i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni effettive. Tuttavia, tale sistema di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter sorvegliare il grado di esaurimento dei contingenti e informarne gli Stati membri;
- (9) il regolamento (CE) n. 428/97 dovrebbe essere abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2000;
- (10) le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le merci originarie della Slovenia elencate nell'allegato e accompagnate dalla prova dell'origine richiesta nel protocollo 4 dell'accordo, beneficiano, quando sono immesse in libera pratica nella Comunità, di un'aliquota di dazio doganale ridotta, ai livelli, nei periodi e nel limite dei contingenti tariffari comunitari specificati nell'allegato.

2. I contingenti tariffari di cui al presente articolo sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

⁽¹⁾ GU L 187 del 20.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 344 del 31.12.1996, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 65 del 6.3.1997, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.

3. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso equo e continuo ai contingenti tariffari, fintanto che il volume contingenziale corrispondente lo consente.

Articolo 2

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire il rispetto del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1999.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 428/97 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC. Quando figura «ex» davanti alla voce NC, il regime preferenziale risulta dalla combinazione della voce NC e della designazione corrispondente.

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o per periodo indicato (in tonnellate)	Aliquota dei dazi (%) ⁽¹⁾
09.1531	0301 91 90		Pesci vivi: – Altri pesci vivi: – – Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i>)	70	esenzione
09.1532	0701 90		Patate fresche o refrigerate, diverse da quelle da semina: – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 – dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno seguente	195 210 225	20 % della TDC
09.1533	0704 90		Cavoli, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere <i>Brassica</i> , freschi o refrigerati, diversi dai cavoli broccoli e dai cavoletti di Bruxelles: – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 – dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno seguente	130 140 150	20 % della TDC ⁽²⁾
09.1534	0705 11 00		Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>), fresche o refrigerate: – Lattughe a cappuccio: – – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 – – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 – – dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno seguente	130 140 150	20 % della TDC ⁽²⁾
09.1535	0706 10 00		Carote e navoni, freschi o refrigerati: – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 – dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno seguente	1 040 1 120 1 200	20 % della TDC
09.1536	ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90		Mele, fresche, dal 1° agosto al 31 dicembre: – dal 1° agosto al 31 dicembre 2000 – dal 1° agosto al 31 dicembre 2001 – dal 1° agosto al 31 dicembre dell'anno seguente	1 950 2 100 2 250	20 % della TDC ⁽³⁾
09.1537	ex 0808 20 50		Pere, fresche dal 1° agosto al 31 dicembre: – dal 1° agosto al 31 dicembre 2000 – dal 1° agosto al 31 dicembre 2001 – dal 1° agosto al 31 dicembre dell'anno seguente	2 210 2 380 2 550	20 % della TDC ⁽³⁾
09.1538	0812 10 00		Ciliege, temporaneamente conservate ⁽⁴⁾ : – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 – dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno seguente	260 280 300	esenzione

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o per periodo indicato (in tonnellate)	Aliquota dei dazi (%) ⁽¹⁾
09.1539	1210 10 00 1210 20 10		Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets, luppolina: – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 – dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno seguente	3 380 3 640 3 900	20 % della TDC
09.1540	1604 15 ex 1604 20 50	40 50	Preparazione e conserve di pesci: – Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati: – – Boniti – altre preparazioni e conserve di pesci: – – altri: – – – Boniti delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i>	500	4
09.1541	ex 2004 90 30 2005 90 75	10	Crauti, congelati o non congelati: – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 – dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno seguente	65 70 75	esenzione
09.1542	ex 2008 60 39 2008 60 51 2008 60 61 2008 60 71 2008 60 91	11	Ciliege, altrimenti preparate o conservate: – con aggiunta di alcole: – – Ciliege dolci, a polpa chiara di diametro inferiore o uguale a 18,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato ⁽²⁾ – senza aggiunta di alcole: – – Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>) ⁽⁴⁾ – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 – dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno seguente	650 700 750	esenzione
09.1543	2009 80 71		Succhi di ciliege, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con zuccheri addizionati: – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 – dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno seguente	195 210 225	20 % della TDC
09.1544	2009 90 11 2009 90 19 2009 90 31 2009 90 39		Miscugli di succhi di mela e di succi di pera, non fermentati e senza aggiunta di alcole: – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 – dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno seguente	260 280 300	20 % della TDC ⁽²⁾

⁽¹⁾ TDC: dazio applicabile secondo la Tariffa doganale comune.

⁽²⁾ Quando il dazio TDC è costituito da un dazio ad valorem con un dazio specifico minimo oppure da un dazio ad valorem con un dazio specifico, la riduzione va effettuata separatamente su ciascun elemento.

⁽³⁾ La riduzione si applica soltanto al dazio ad valorem.

⁽⁴⁾ Fino al 9 maggio 2000, fatto salvo un prezzo minimo all'importazione stabilito dalla Commissione.

⁽⁵⁾ Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.